

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3839/88 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1988

recante sospensione totale o parziale dei dazi applicabili all'importazione di taluni prodotti nel settore della seta (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la seta greggia (non torta) e i filati di seta o di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto, la produzione comunitaria non riesce a coprire i fabbisogni delle industrie comunitarie; che l'approvvigionamento di queste ultime dipende quindi, in gran parte, da importazioni in provenienza dai paesi terzi; che è pertanto opportuno che la Comunità sospenda, ad un livello appropriato, i dazi doganali applicabili all'importazione dai paesi terzi; che, per la fissazione del dazio applicabile nel quadro di questa sospensione, occorre tener conto, da una parte, della situazione dell'industria

comunitaria produttrice dei prodotti in causa e, dall'altra, della situazione delle industrie trasformatrici di questi prodotti con riguardo al loro approvvigionamento a condizioni favorevoli; che la fissazione di un dazio nullo per la seta greggia e i filati di cascami di seta e di un dazio del 2,5 % per i filati di seta soddisfa in modo ottimale le esigenze precitate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 i dazi autonomi previsti all'importazione dei prodotti sottoindicati sono sospesi ai livelli precisati a fianco di ciascuno di essi:

| Codice NC                      | Designazione delle merci   | Aliquota dei dazi applicabili (in %) |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 5002 00 00                     | Seta greggia (non torta)   | 0                                    |
| ex 5004 00 10<br>ex 5004 00 90 | Filati di seta, non condizionati per la vendita al minuto                      | 2,5                                  |
| ex 5005 00 10<br>ex 5005 00 90 | Filati di cascami di seta (schappe), non condizionati per la vendita al minuto | 0                                    |

2. Per questi prodotti il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite in materia nell'atto di adesione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1988.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
Y. HARALAMBOUS